

Segreteria Generale

Ai Sigg. Dirigenti
Sede
e, p.c. Al Sig. Sindaco

Ai Sigg. Assessori
Sede
Al Coordinatore R.S.U.
Sede

Oggetto: Istituto delle ferie: programmazione e gestione. Direttiva n. 3/2014.

Una rapida verifica effettuata dallo scrivente in merito alla situazione complessiva della gestione delle ferie in questo ente, rende necessaria l'adozione della presente direttiva, anche al fine di garantire omogeneità nell'applicazione dell'istituto.

La disciplina dell'istituto trova il suo fondamento, per quanto riguarda il comparto Regioni-Autonomie Locali per il personale privo di qualifica dirigenziale, innanzitutto nell'articolo 18 del CCNL del 6.7.1995, secondo cui il lavoratore ha diritto a:

- ferie annuali per 32 giorni lavorativi + 4 giorni di recupero festività soppresse (30 giorni lavorativi per i neo assunti, sino al compimento del 3° anno di servizio + 4 giorni di recupero festività soppresse) per un orario di lavoro settimanale articolato su 6 giorni;
- ferie annuali per 28 giorni lavorativi + 4 giorni di recupero festività soppresse (26 giorni lavorativi per i neo assunti, sino al compimento del 3° anno di servizio + 4 giorni di recupero festività soppresse) per un orario di lavoro settimanale articolato su 5 giorni;
- fruire, a richiesta, di almeno 2 settimane di ferie continuative nel periodo giugno-settembre dell'anno di maturazione.

Il predetto articolo, inoltre, prevede:

- la possibilità di rinviare la fruizione delle ferie fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di maturazione per motivate esigenze di carattere personale del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio;

- la possibilità di rinviare la fruizione delle ferie fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione per indifferibili esigenze di servizio.

Da quanto sopra si evince che, ordinariamente, tutte le ferie maturate devono essere programmate e usufruite nel corso dell'anno solare di competenza e che:

- l'eventuale rinvio della fruizione delle ferie al 30 aprile dell'anno successivo a quello di maturazione deve essere supportato da dichiarazione personale del dipendente che precisi le motivate, gravi, eccezionali ed obiettive esigenze personali che abbiano reso impossibile la fruizione delle ferie nel corso dell'anno di competenza: tale dichiarazione dev'essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di competenza;
- l'eventuale rinvio della fruizione delle ferie al 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione deve essere supportato da dichiarazione del Dirigente competente che motivi le esigenze di servizio che rendano impossibile la fruizione delle ferie nel corso dell'anno di competenza: tale dichiarazione dev'essere resa dal Dirigente entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

Si ricorda, altresì, che:

- le ferie possono essere concesse solo a giornate intere: non è ammessa in alcun caso la fruizione ad ore o a mezze giornate;
- le ferie possono essere fruite anche in più periodi nel corso di ciascun anno solare compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste del dipendente, nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti;
- le ferie devono essere sempre richieste e concordate preventivamente col Dirigente della struttura organizzativa di appartenenza che presenta carattere autorizzatorio;
- le ferie possono essere interrotte per motivi di servizio.

L'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto un generale divieto di monetizzare ferie, riposi e permessi non goduti da parte dei dipendenti pubblici, disapplicando le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.

In tale contesto normativo di riferimento ed al fine di evitare profili di responsabilità dirigenziale, si rende ancora più urgente e necessario garantire una programmazione delle ferie attraverso la predisposizione, entro il 31 marzo di ogni anno, del piano ferie annuale.

Il piano dovrà contemperare le esigenze del servizio e le esigenze personali dei lavoratori con criteri di imparzialità e rotazione nei periodi più appetibili: nell'impossibilità di raggiungere un accordo, il Dirigente dovrà procedere all'assegnazione d'ufficio delle ferie.

Fermo restando quanto sopra, in considerazione della situazione venutasi a creare in questo Comune in seguito al mancato godimento delle ferie degli anni precedenti, si chiede ai Dirigenti di voler procedere ad una tempestiva verifica delle ferie non godute dai dipendenti assegnati alla struttura organizzativa di competenza, distinguendole per anno

di competenza, e predisporre, entro il 31 marzo 2014, un apposito piano di recupero delle ferie arretrate.

Alla luce di quanto sopra, ciascun Dirigente è chiamato a governare responsabilmente l'istituto e ad effettuare una attenta azione di programmazione delle ferie del personale assegnato alla struttura di competenza.

Non appare fuori luogo ricordare che l'articolo 18-bis del decreto legislativo aprile 2003, n. 66 commina sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni inerenti la fruizione delle ferie.

Per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale la disciplina dell'istituto delle ferie è contenuta nell'articolo 17 del CCNL del 10.04.1996, come modificato ed integrato dall'articolo 8 del CCNL del 12.02.2002.

In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine, invece, può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

Ciascun Dirigente, in conformità ai sopracitati articoli, programma il proprio periodo di fruizione delle ferie in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente, cioè ha il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro circa il periodo nel quale godere delle ferie.

Il riferimento all'assetto organizzativo dell'ente e i principi di correttezza e buona fede comportano, peraltro, che il dirigente non possa non comunicare all'amministrazione in quali giorni intende assentarsi per ferie (pareri Aran 26 aprile 2004 e 6 dicembre 2004).

La comunicazione dei giorni in cui il Dirigente intende assentarsi, o delle eventuali ragioni che ostano alla fruizione delle ferie, deve essere effettuata al Sindaco, al Segretario generale e al servizio personale.

Alla luce di quanto sopra, sarà cura di ciascun Dirigente programmare il proprio periodo di ferie, fermo restando quanto detto sopra in ordine alle comunicazioni da farsi:

- fruendo delle ferie nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa legislativa e contrattuale. Ove si renda necessario il rinvio delle ferie, avrà cura di specificare le inderogabili esigenze di servizio ed il successivo periodo di godimento;
- godendo delle ferie residue, riferite all'anno precedente, predisponendo un piano da comunicare nei modi sopra indicati.

Si confida sulla scrupolosa osservanza della presente direttiva anche al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione della normativa vigente.

Iglesias, 5 marzo 2014

Il Segretario Generale
Dr. Giovanni Mario Basolu

